



## ***Comune di Occhieppo Inferiore***

Regione Piemonte - Provincia di Biella

### **DETERMINAZIONE**

del Responsabile del Servizio UFFICIO TECNICO

**N. 93 del 23/03/2026 Reg. Gen.**  
**N. 22 del 23/03/2026 Reg. Serv.**

Responsabile del servizio: RASSIGA ANNA

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - CIG BAF6994306 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA S.A.R.E.M. SRL**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 in data 22 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2026/2027/2028;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 – parte finanziaria, ed il Piano della Performance 2026/2028, approvati con deliberazione della Giunta Comunale N. 99 in data 29 dicembre 2025;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5/5/2009 N. 42;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 48 in data 29/10/1997 e successive modificazioni, con la quale si è approvato il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i decreti sindacali depositati agli atti della segreteria, con i quali sono stati nominati i Responsabili di servizio di questo Comune, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i provvedimenti di liquidazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, e successive modificazioni;

DATO ATTO che il D.Lgs 36/2023 del 31 marzo 2023 costituisce il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e disciplina le nuove modalità di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 25 del succitato Codice dei Contratti Pubblici, il quale sancisce l'obbligo per gli enti locali di avvalersi di piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

PREMESSO che l'art. 62 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che *“tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”* e che le soglie previste per gli affidamenti diretti sono stabilite al comma 1 dell'art. 50 del medesimo Codice rispettivamente alla lettera a) in € 150.000,00 per lavori e alla lettera b) in € 140.000,00 per forniture e servizi *“...anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

VISTA la nota ANAC del 28 aprile 2016 dedicata alle *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, nella cui parte C si afferma che l'obbligo di motivazione non concerne tanto la procedura di affidamento quanto ragionevolmente la scelta dell'affidatario, che dovrebbe tener conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e/o anche mediante la valutazione comparativa di qualche preventivo da due o più operatori;

RITENUTO che, anche in attuazione dell'art. 3 della Legge N. 241/1990, così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione della fornitura/servizio oggetto di affidamento, posto che anche il tempo nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

CONSIDERATO che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto;

RICHIAMATO dunque il Codice dei Contratti, alla *PARTI II “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”*, nella quale si prevede che le attività ed i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti digitalmente mediante piattaforme e servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; le piattaforme di approvvigionamento digitale assicurano la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti

pubblici ed interagiscono con i servizi della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e con i servizi della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) messa a disposizione dall'ANAC;

DATO ATTO inoltre che il comma n. 3 dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023 stabilisce che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”*;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute alla *PARTE II “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”* del Codice dei Contratti hanno acquisito efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, come disposto dall'art. 225 comma 2, il quale prevede che *“le disposizioni di cui agli art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024”*;

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge, il Comune di Occhieppo Inferiore si è registrato nel sistema di convenzioni Consip S.p.A. e nel mercato elettronico MePA disponibili da PiattaformaeProcurement [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it), inserita nel Registro Piattaforme Certificate consultabile sul sito dell'ANAC;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, riapprovato con deliberazione consiliare N. 45 in data 30 novembre 20110;

VISTI i comunicati del Presidente ANAC del:

- 10 gennaio 2024, recante *“Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro”*, secondo cui, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo di piattaforme elettroniche, è possibile usufruire della PCP (Piattaforma dei Contratti Pubblici) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 fino alla data del 30 settembre 2024;
- 28 giugno 2024, recante *l'“Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024”*, il quale proroga tale possibilità fino alla data del 31/12/2024;
- 18 dicembre 2024, recante *“Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024”*, con cui è prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità;
- 18 giugno 2025, recante *“Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024”*;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla manutenzione ordinaria semestrale dei presidi antincendio su tutti gli edifici comunali, in conformità alla Norma Tecnica UNI 9994-1:2013, e che occorre, in dettaglio, provvedere al controllo di estintori, manichette antincendio, idranti, nspi e alla verifica delle uscite di sicurezza provviste di maniglioni antipánico e delle porte REI, nei seguenti edifici di proprietà comunale:

- Municipio, piazza Don Giuseppe Scaglia
- Magazzino, compresi automezzi, via Papa Giovanni XXIII
- Archivio esterno, via Renghi
- Ambulatorio medico, via Aporti
- Asilo Nido, via Martiri della Libertà

- Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria + Cucina e Mensa, via Aporti
- Scuola Secondaria di primo grado, via Roma
- Palestra, via Frassati
- Polivalente, viale Caralli
- Cascina San Clemente e Foresteria, Strada Vecchia per Ivrea;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del servizio senza ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto trattasi di importo inferiore a 5.000,00 € ;

RAVVISATO che è stata richiesta offerta economica alla ditta S.A.R.E.M. S.r.l. con sede in Biella, via Eugenio Bona n. 25, p. IVA 02471380028;

PRESA IN ESAME l'offerta economica prot. n. 2551 in data 23/03/2026 presentata dalla suddetta ditta e riscontrato che la medesima presenta, nel proprio catalogo, i prodotti con le caratteristiche richieste da questa Amministrazione Comunale, ad un prezzo giudicato congruo;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi a favore della ditta aggiudicataria definitiva S.A.R.E.M. S.r.l. con sede in Biella, via Eugenio Bona n. 25, P.IVA 02471380028;

VISTO il suddetto preventivo da cui si rileva che il costo ammonta a complessivi € 1.328,00 oltre I.V.A. 22% per € 292,16 e così per un totale di € 1.620,16;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) - il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che nel presente affidamento si deroga dall'applicazione del principio di rotazione a norma dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs 36/2023 in quanto trattasi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00 euro;

PER QUANTO sopra;

## **D E T E R M I N A**

1) - di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs N. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023, stabilendo che:

- a) Fine del contratto: affidamento servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio;
- b) Oggetto del contratto: servizio di cui trattasi;
- c) Clausole contrattuali: contenute nel suddetto preventivo di acquisto, oltre a quanto disciplinato dalla presente determinazione;

d) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto servizi di importo inferiore ai 140.000,00 euro di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023;

2) - di affidare il servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio alla S.A.R.E.M. S.r.l. con sede in Biella, via Eugenio Bona n. 25, p. IVA 02471380028, alle condizioni tutte dell'ordine di acquisto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3) - di impegnare la spesa di € 1.328,00 oltre I.V.A. 22% per € 292,16 e così per un totale di € 1.620,16, imputandola sugli stanziamenti di competenza 2026 del bilancio di previsione 2026/2028 del Capitolo 224/1, Missione 01, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 103, Codice P.F.U. 1.03.02.09.005;

4) - di dare atto che la spesa assunta con la presente determinazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2026;

5) - di attestare, per quanto di competenza, che è stata preventivamente accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di Bilancio, con le regole di Finanza Pubblica e la programmazione dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera a - punto 2 - del D.L. 1/7/2009 N. 78, convertito con modificazioni in Legge 3/8/2009 N. 102;

6) - di dare atto che a carico della ditta è stato acquisito il DURC Documento Unico Regolarità Contributiva;

7) - di dare atto che sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/8/2010, N. 136 e successive modifiche;

8) - di dare mandato all'Ufficio competente per la liquidazione della conseguente fattura a norma dell'art. 184 del T.U. 18/8/2000, N. 267 e dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

9) - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

10) - di dare atto che la presente determina va pubblicata, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Occhieppo Inferiore, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

11) - di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 104/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to: RASSIGA ANNA



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi del c. 5 dell'art. 153 D. Lgs. 267/2000 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Codice P.F.U.	Capitolo	Articolo	Impegno	Anno
Ufficio gestione patrimonio e demanio - manutenzioni	1.620,16	1.03.02.09.005	224	1	188	2026

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to: MURDACA DANIELA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia della presente determinazione viene pubblicata oggi 07/04/2026 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 07/04/2026



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: DOTT. INGRASSIA GUIDO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 07/04/2026

Il Segretario Comunale  
DOTT. INGRASSIA GUIDO